D E L I B E R A Z I O N E N. 47 DEL 06 maggio 2020

OGGETTO: Istanza di iscrizione della dott.ssa G. D.: determinazioni

L'anno **duemilaventi**, addì **06** del mese di **maggio**, alle ore **14:00**, ritualmente convocati e riuniti *in seduta telematica*, sono presenti:

				PRESENTI	ASSENTI
1.	Dott.	Anelli Filippo	**Presidente**	**X**	
2.	Dott.	Lavalle Franco	**Vice Presidente**	**X**	
3.	Dott.	D'Auria Giuseppe	**Segretario**	**X**	
4.	Dott.	Achille Nicola	**Tesoriere (CAO)**	**X**	
5.	Dott.	Amendola Antonio	Componente		**X**
6.	Dott.	Bufano Gaetano	Componente	**X**	
7.	Dott.	Ciracì Giuseppe	Componente	**X**	
8.	Dott.	De Fazio Michele	Componente	**X**	
9.	Dott.	Grasso Giuseppina	Componente	**X**	
10.	Dott.	Iannuzziello Donato Rosario	Componente	**X**	
11.	Dott.ssa	Ladisa Roberta	Componente	**X**	
12.	Dott.ssa	Liguori Patrizia	Componente		**X**
13.	Dott.	Nisio Alessandro	Presidente CAO	**X**	
14.	Dott.	Russo Roberto	Componente	**X**	
15.	Dott.	Scalera Pietro	Componente	**X**	
16.	Dott.	Schiavone Salvatore	Componente	**X**	
17.	Dott.	Stellacci Giandomenico	Componente	**X**	

presenti n. **15** assenti n. **02**

Il Presidente relaziona sulla domanda di iscrizione all'Albo Medici Chirurghi dell'OMCeO Bari della dott.ssa G. D., nata a Gravina in Puglia (BA), il 08/11/1974, proposta in data 01/04/2020. Da controlli effettuati in fase istruttoria, e nonostante la dichiarazione della dottoressa D., è emerso che la stessa è attualmente iscritta – e lo è dal 20/12/2000, all'Albo Odontoiatri dell'OMCeO Bari al n. 1111.

Ricorda che l'art. 4 della L. 24/07/1985 n. 409, recante "*Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità Europee*" (in GU n. 190 del 13/08/1985 – Suppl. Ordinario) prevede, al comma 3, che "*L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale*".

Talché, con nota prot. 2402 del 03/04/2020, preavvisando l'istante dell'esito del procedimento, si è chiesto alla dott.ssa D. di scegliere a quale dei due Albi dell'OMCeO Bari (Medici Chirurghi o Odontoiatri) volesse essere iscritta, atteso che non è possibile una contemporanea iscrizione, con invito a proporre contestuale domanda di cancellazione dall'Albo Odontoiatri ove mai avesse voluto confermare la volontà di essere iscritta all'Albo Medici.

In risposta, la dott.ssa D., con nota protocollata al n. 2451 del 08/04/2020, pervenuta per suo conto dallo studio legale Loiodice & Partners, chiedendo di riesaminare la pratica, ha contestato la sussistenza della incompatibilità di cui al comma 3, dell'art. 4, della L. n. 409/1985:

1) asserendo che essa si riferisca a "*professioni non afferenti l'area medica (ovvero le professioni di avvocato, architetto, ingegnere), gli albi in questione invece rientrano nella sfera giuridica dello stesso*"
2) rilevando che l'art. 4 sarebbe stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta 22/02-09/03/1989, n. 100
3) rilevando altresì che l'art. 5, della L. n. 3/2018 avrebbe superato implicitamente la L. n. 409/1985 riportando tassativamente i requisiti per l'iscrizione all'albo senza prevedere l'incompatibilità o la cancellazione per tali eventualità

In merito a tanto, si rileva:

1) non si può valutare positivamente l'affermazione sub. 1 poiché se il legislatore avesse voluto davvero riferirsi ad altre professioni avrebbe usato, nel comma 3 dell'art. 4, la parola Ordini (Ordine degli avvocati, Ordine degli architetti ecc.), non la parola Albi. Usando questa, ha voluto proprio definire che, all'interno dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – perché la Legge n. 409/1985 riguarda la Professione di Odontoiatra e non altre – si può chiedere l'iscrizione, dal 1985 e salvo eccezioni ben definite, solo ad uno dei due Albi. Si può anche dubitare dell'opportunità di tale scelta ma la norma è chiara
2) la parte istante non ha ben compreso la decisione della Corte Costituzionale n. 100/1989. In questa, è stata dichiarata la "illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della Legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di Odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità Europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione". La dottoressa D. non risulta essere tra i soggetti di cui all'art. 20 citato o quantomeno non lo ha mai dichiarato ("*Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2, si iscrivono all'Albo degli Odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'art. 4, terzo comma: a) i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980; b) i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'art. 19, comma 3; b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in Medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994*"), e quindi non può dolersi di avere diritto a mantenere una inscrizione che prima non aveva
3) infine, è facile notare che la Legge n. 3/2018 ha disciplinato e definito nel dettaglio cosa ci vuole – cioè i requisiti – per iscriversi ad un albo e non ha invece toccato la materia relativa a quale albo ci si possa iscrivere o, come nel caso che occupa, se l'iscrizione ad un albo preclude l'iscrizione contemporanea ad un altro albo.

Ciò posto, non si rilevano, allo stato, ragioni per discostarsi dalla nota prot. n. 2402 del 03/04/2020, peraltro valendo la nota medesima e le sopra riportate considerazioni anche ai

sensi dell'art. 10 bis, della L. 241/1990. Propone quindi di confermare la richiesta già rivolta alla dott.ssa D. assegnandole un termine pari a giorni 15 per scegliere a quale dei due Albi (Medici Chirurghi o Odontoiatri) voglia essere iscritta, atteso che non è possibile una contemporanea iscrizione, con invito a proporre contestuale domanda di cancellazione dall'Albo Medici ove avesse confermato la volontà di essere iscritta all'Albo Odontoiatri. In mancanza di risposta nel termine, la domanda sarà archiviata. Nel caso di conferma della tesi già sostenuta con la nota dallo studio legale Loiodice & Partners di sussistenza della incompatibilità, il Consiglio provvederà a rigettare la domanda con ulteriore delibera ad assumersi.

Il Consiglio Direttivo:

- ✓ udita e condivisa la relazione del Presidente

D E L I B E R A

con votazione unanime resa in forma palese

- di assegnare alla dott.ssa G. D., per le motivazioni in premessa, un termine pari a giorni 15 dal ricevimento della comunicazione della presente delibera per scegliere a quale dei due Albi dell'OMCeO Bari (Medici Chirurghi o Odontoiatri) voglia essere iscritta, atteso che non è possibile una contemporanea iscrizione, con invito a proporre contestuale domanda di cancellazione dall'Albo Odontoiatri ove avesse confermato la volontà di essere iscritta all'Albo Medici
- di archiviare la domanda in caso di mancanza di risposta nel termine assegnato ovvero, in caso di conferma della tesi già sostenuta con la nota dallo studio legale Loiodice & Partners di sussistenza della incompatibilità, di riservarsi di provvedere sul rigetto della domanda e sulle conseguenti determinazioni, con ulteriore delibera ad assumersi.
- di comunicare la presente delibera all'interessata a mezzo PEC.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

IL SEGRETARIO (*Dott. Giuseppe D'Auria*)

IL PRESIDENTE (*Dott. Filippo Anelli*)